




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1902-A

Disposizioni urgenti in materia di sport,
di sostegno didattico agli alunni con disabilità,
per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025
e in materia di università e ricerca

(Conversione in legge del DL n. 71/2024)

N. 227 – 15 luglio 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1902-A

Disposizioni urgenti in materia di sport,
di sostegno didattico agli alunni con disabilità,
per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025
e in materia di università e ricerca

(Conversione in legge del DL 71/2024)

N. 227 – 15 luglio 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 4, COMMA 1, LETT. B) (EM. 4.4 N.F.).....	- 4 -
AVVALIMENTO DI PERSONALE DI SPORT E SALUTE S.P.A. DA PARTE DI NADO ITALIA	- 4 -
ARTICOLO 7 (EM. 7.6 N.F.).....	- 4 -
PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO PER COLORO CHE HANNO SUPERATO UN CORSO FORMATIVO SUL SOSTEGNO.....	- 4 -
ARTICOLO AGGIUNTIVO 7.03	- 6 -
RIORDINO DELL'INDIRE	- 6 -
ARTICOLO AGGIUNTIVO 8.02	- 9 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TITOLI PER L'ACCESSO AI POSTI DI EDUCATORE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA .	- 9 -
ARTICOLO 9, COMMA 7-BIS (EM. 9.5).....	- 10 -
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 MAGGIO 2024, N. 62	- 10 -
ARTICOLO AGGIUNTIVO 9.01	- 11 -
INCREMENTO DEL FONDO UNICO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ	- 11 -
ARTICOLO 10, COMMII DA 3-BIS A 3-QUATER (EM. 10.4 N.F.).....	- 15 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO IN POSIZIONE DI COMANDO.....	- 15 -
ARTICOLO 12, COMMA 1-BIS (EM. 12.5)	- 16 -
INSERIMENTO IN RUOLO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI – MODIFICHE ALL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGGE N. 198 DEL 2022	- 16 -
ARTICOLO 14 (EM. 14.3)	- 17 -
DURATA DEL SERVIZIO ALL'ESTERO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	- 17 -
ARTICOLO AGGIUNTIVO 14.02 (N.F.)	- 18 -
INCREMENTO RISORSE PER LA CORRESPONSIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE SCOLASTICO.....	- 18 -
ARTICOLO AGGIUNTIVO 14.04 (N.F.)	- 20 -
MISURE URGENTI IN MATERIA DI WELFARE STUDENTESCO	- 20 -

ARTICOLO AGGIUNTIVO 14.019.....	- 21 -
INCREMENTO DI TRE POSIZIONI DIRIGENZIALI GENERALI PRESO IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	- 21 -
ARTICOLO 15, COMMII DA 1-BIS A 1-QUINQUIES (EM. 15.4 N.F.)	- 22 -
CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO	- 22 -
ARTICOLO AGGIUNTIVO 15.03 (N.F.).....	- 25 -
MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO AGLI STUDENTI UNIVERSITARI CON DISABILITÀ GRAVISSIMA.....	- 25 -
ARTICOLO AGGIUNTIVO 16.01 (N.F.).....	- 27 -
MISURE URGENTI A SOSTEGNO DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI FUORISEDE.....	- 27 -
ARTICOLO AGGIUNTIVO 16.07 (N.F.).....	- 28 -
FONDO PER IL CREDITO AI GIOVANI	- 28 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1902-A
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Sasso (Lega)
Commissione competente:	VII (Cultura, scienza e istruzione)

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

Sono oggetto della presente nota le modifiche e le integrazioni apportate al testo del decreto legge dalla Commissione VII (Cultura) in sede referente.

Il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo, è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio, che ha espresso parere favorevole con condizioni (seduta del 10 luglio 2024). Le condizioni sono state recepite nel testo ora all'esame.

In merito al testo iniziale del provvedimento si rinvia alla Nota del servizio Bilancio n. 222 del 3 luglio 2024.

Le proposte emendative approvate in sede referente non sono corredate di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le sole modifiche introdotte dalle Commissioni di merito che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 4, comma 1, lett. b) (Em. 4.4 N.F.)

Avvalimento di personale di Sport e salute S.p.A. da parte di NADO Italia

L'emendamento sostituisce con un nuovo testo il secondo periodo della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 4 che, nella versione originaria del decreto-legge, prevede che NADO Italia, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvalga delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute S.p.A. La nuova disposizione, ferma restando l'autorizzazione di spesa in favore di NADO Italia prevista dal comma 3 (euro 4.000.000 per il 2024 ed euro 7.700.000 annui a decorrere dal 2025), nel confermare il suddetto avvalimento, limita lo stesso alle sole risorse umane (viene espunto pertanto il riferimento alle risorse strumentali), precisando che NADO Italia, a tal fine, versa a Sport e salute S.p.A. il solo rimborso del relativo costo [comma 1, lett. *b)*].

L'emendamento che ha modificato la disposizione non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le modifiche apportate dalla Commissione di merito al secondo periodo della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 4 limitano l'avvalimento da parte di Nado Italia delle risorse di Sport e Salute S.p.A. alla sola componente umana (viene meno, pertanto, il riferimento alle risorse strumentali previsto nel testo originario del decreto legge). Viene, altresì, disposto che, ferma restando l'autorizzazione di spesa in favore di NADO Italia prevista dal comma 3 del medesimo articolo (euro 4.000.000 per il 2024 e di euro 7.700.000 annui a decorrere dal 2025), NADO Italia, a tal fine, versa a Sport e salute S.p.A. il solo rimborso del costo del relativo avvalimento. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 7 (Em. 7.6 N.F.)

Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno per coloro che hanno superato un percorso formativo sul sostegno

Le norme modificano il testo dell'articolo 7 del decreto-legge in esame che nel testo originario prevede che:

- possano iscriversi a specifici percorsi di formazione, attivati dall'INDIRE, coloro che: alla data di entrata in vigore del presente provvedimento abbiano conseguito,

presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso una qualifica professionale o un titolo di formazione e abbiano pendente il procedimento di riconoscimento di tale titolo di formazione ovvero hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione del procedimento di riconoscimento;

- l'iscrizione ai percorsi sia possibile previa rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno;
- il superamento di tali percorsi di formazione faccia conseguire agli interessati il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto;
- gli oneri connessi con l'istituzione dei percorsi formativi siano posti integralmente a carico dei partecipanti;
- all'attuazione del presente articolo si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Le modifiche introdotte dalla Commissione di merito, oltre a riformulare alcune parti del testo, hanno introdotto nell'articolo il comma 2-*bis* che stabilisce che:

- la rinuncia all'istanza di riconoscimento sopra menzionata non ha effetto sullo scioglimento della riserva prevista dall'articolo 7, comma 4, lettera e), dell'Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, né sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero, e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti con contratto a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo attivati dall'INDIRE;
- il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, conseguito in Italia, anche ai sensi del presente articolo, successivamente al titolo estero di cui si è chiesto il riconoscimento, è valido anche ai fini del consolidamento della posizione eventualmente acquisita dal docente, nell'ambito delle procedure volte alla stipula di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le modifiche approvate dalla Commissione di merito intervengono sull'articolo 7 del testo originario del provvedimento che consente a coloro che hanno conseguito all'estero un titolo valido ai fini del sostegno didattico e al contempo hanno pendente, oltre i termini di legge, il procedimento di riconoscimento del titolo di formazione, ovvero hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, l'iscrizione ai percorsi di formazione

appositamente attivati dall'INDIRE se, contestualmente all'iscrizione, presentano, secondo quanto specificato dalla norma, rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno. Le modifiche, oltre a disporre la miglior formulazioni di alcune parti dell'articolo, si limitano a specificare che:

- la rinuncia all'istanza di riconoscimento non produce effetti sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero, e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti con contratto a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo attivati dall'INDIRE;
- il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, conseguito in Italia, anche ai sensi del presente articolo, è valido anche ai fini del consolidamento della posizione eventualmente acquisita dal docente, nell'ambito delle procedure volte alla stipula di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero.

Atteso il carattere ordinamentale delle modifiche e considerato che esse incidono sui posizionamenti in graduatoria e sui requisiti da possedere, per di più confermando le posizioni già acquisite a legislazione vigente, senza incidere sul numero delle immissioni in ruolo o del conferimento di incarichi, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO AGGIUNTIVO 7.03

Riordino dell'INDIRE¹

Le norme in primo luogo modificano l'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che tratta della razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica, aggiungendo il comma 1-*bis* per definire in dettaglio le funzioni svolte dall'INDIRE (comma 1).

Le funzioni svolte sono le seguenti:

- ricerca educativa e sostegno ai processi di innovazione pedagogico didattica nelle istituzioni scolastiche [comma 1, capoverso comma 1-*bis*, lettera *a*)];

¹ Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa.

- formazione e aggiornamento del personale della scuola ai sensi della normativa vigente, ivi compresa l’attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 esclusivamente con riferimento ai limiti temporali ivi previsti [comma 1, capoverso comma 1-*bis*, lettera *b*)];
- sviluppo dei servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione [comma 1, capoverso comma 1-*bis*, lettera *c*)];
- collaborazione alla realizzazione delle misure in materia di istruzione degli adulti e di istruzione tecnologica superiore [comma 1, capoverso comma 1-*bis*, lettera *d*)];
- progettazione e sviluppo di specifici strumenti e attività tesi al miglioramento delle performance professionali del personale della scuola e dei livelli di apprendimento [comma 1, capoverso comma 1-*bis*, lettera *e*)];
- sviluppo di ambienti e servizi di e-learning a sostegno dei processi di innovazione digitale della didattica e dello sviluppo dell’autonomia scolastica [comma 1, capoverso comma 1-*bis*, lettera *f*)];
- ausilio alla realizzazione degli obiettivi del Sistema nazionale di valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione [comma 1, capoverso comma 1-*bis*, lettera *g*)];
- supporto ai processi di innovazione delle attività amministrative [comma 1, capoverso comma 1-*bis*, lettera *h*)] e delle azioni di inclusione degli alunni con disabilità e di quelle finalizzate alla riduzione dei divari territoriali e delle fragilità negli apprendimenti [comma 1, capoverso comma 1-*bis*, lettera *l*)];
- di Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) [comma 1, capoverso comma 1-*bis*, lettera *l*)];
- supporto alla realizzazione degli obiettivi del Sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore [comma 1, capoverso comma 1-*bis*, lettera *m*)];
- supporto² alle attività della Scuola di alta formazione dell’istruzione [comma 1, capoverso comma 1-*bis*, lettera *n*)];
- supporto³ alla realizzazione e allo sviluppo del sistema nazionale coordinato per la promozione e il potenziamento della cultura umanistica e della conoscenza e della pratica delle arti [comma 1, capoverso comma 1-*bis*, lettera *n*)].

Al fine di adeguare l’organizzazione dell’INDIRE al riordino delle funzioni disposto con le norme in esame si prevede che, con DPCM, sia nominato un commissario straordinario. Il compenso del commissario straordinario è determinato ai sensi dell’articolo 47, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, che detta le modalità di determinazione del compenso del Presidente dell’INDIRE. Gli organi dell’INDIRE, ad eccezione del collegio

² Ai sensi degli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

³ Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60.

dei revisori dei conti, decadono all'atto della nomina del commissario straordinario (comma 2). Il commissario straordinario assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione degli organi decaduti (comma 3).

Il commissario straordinario adotta il nuovo statuto dell'INDIRE, da trasmettere al Ministero dell'istruzione e del merito e al Ministero dell'università e della ricerca che esercitano il controllo di legittimità e di merito. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto, sono costituiti i nuovi organi. Il commissario straordinario rimane in carica sino alla nomina del nuovo Presidente dell'INDIRE (comma 4).

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'INDIRE provvede alla ridefinizione organica delle proprie competenze con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 7).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme definiscono in dettaglio le funzioni svolte dall'INDIRE e prevedono il suo riordino. Al fine di adeguare l'organizzazione dell'INDIRE al riordino delle funzioni disposto con le norme in esame si prevede che, con DPCM, sia nominato un commissario straordinario il cui compenso è determinato, in base alla legislazione vigente, in analogia a quanto previsto per l'attuale presidente. Le norme prevedono anche che gli organi dell'INDIRE in carica, ad eccezione del collegio dei revisori dei conti, decadono all'atto della nomina del commissario straordinario che entro un breve lasso di tempo provvede all'aggiornamento dello statuto. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto, sono costituiti i nuovi organi. L'articolo è corredato di una clausola di invarianza che stabilisce che dall'attuazione delle norme non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'INDIRE provvede alla ridefinizione organica delle proprie competenze con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Inoltre il compenso del commissario straordinario è commisurato a quello del Presidente.

Ciò posto, appare necessario che il Governo forisca elementi di valutazione volti ad assicurare che l'INDIRE possa effettivamente svolgere le nuove funzioni allo stesso attribuite senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 7 dell'articolo aggiuntivo 7.03 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione del medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'INDIRE provvederà alla ridefinizione organica delle proprie competenze con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della citata clausola.

ARTICOLO AGGIUNTIVO 8.02

Disposizioni in materia di titoli per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia

Normativa vigente. L'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 65 del 2017 prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

Le norme, introdotte nel corso dell'esame in Commissione VII, sostituiscono il secondo periodo dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 65 del 2017, con una novella stabilendo che continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L19, e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85 *bis*, purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019, e i titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto purché conseguiti entro gli specifici termini previste dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019.

L'emendamento non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame ampliano le classi di titoli che consentono l'accesso ai posti di educatore per l'infanzia,

includendo le classi di laurea L-19 senza indirizzo specifico e L-85 *bis* senza integrazioni e i titoli previsti dalle normative regionali vigenti, prevedendo, in tutti e tre i casi, che il titolo sia stato conseguito entro l'anno accademico 2018/2019.

Ciò premesso, non si hanno osservazioni da formulare considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni.

ARTICOLO 9, comma 7-*bis* (Em. 9.5)

Modifiche al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62

Normativa vigente. Limitando l'esame ai soli profili di interesse per l'esame del presente emendamento, si rammenta che l'articolo 9 del decreto in esame, nel testo iniziale, interviene nel quadro della riforma della legislazione sulla disabilità, con particolare riferimento ad alcune delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 62 del 2024. È utile rammentare che detto decreto ha previsto, a regime dal 2026, nuovi istituti (fra i quali: la "valutazione di base", la "valutazione multidimensionale" e il "progetto di vita") e, in fase transitoria per gli anni 2024 e 2025, sia una sperimentazione locale dei nuovi istituti sia apposite misure di formazione, la cui attuazione era demandata a regolamenti governativi tuttora non adottati.

Il decreto legislativo ha, fra l'altro, costituito un Fondo per l'implementazione dei progetti di vita, con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 destinato, a regime, all'implementazione dei progetti di vita che prevedono l'attivazione di interventi, prestazioni e sostegni non rientranti nelle unità di offerta del territorio di riferimento e, in fase transitoria e in parte, per la sperimentazione della valutazione multidimensionale.

L'articolo 9, stante la mancata adozione dei regolamenti attuativi del decreto legislativo, è intervenuto a disciplinare direttamente, in via legislativa, taluni profili che erano demandati ai regolamenti medesimi, al fine di assicurare il completamento, entro il 31 dicembre 2024, della formazione dei soggetti interessati dall'applicazione delle nuove norme. In particolare il comma 1 del medesimo articolo 9 ha individuato *ope legis* i territori provinciali nei quali sarà effettuata la sperimentazione (Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari, Trieste).

Le modificazioni introdotte dalla Commissione apportano alcune modifiche al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sopra descritto.

Una prima modifica (riferita all'articolo 31 del decreto legislativo) dispone che il sopra descritto Fondo per l'implementazione dei progetti di vita sia ripartito, nel periodo della sperimentazione, a livello nazionale, in proporzione della popolazione residente anziché, come previsto a legislazione vigente, sulla base della rilevazione annuale dei fabbisogni inerenti all'implementazione dei progetti di vita del territorio.

Una seconda modifica (riferita all'articolo 33 del decreto legislativo) prevede che i Regolamenti che devono disciplinare la sperimentazione della nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo dovranno definire solo le modalità di svolgimento della sperimentazione e non anche individuare i territori coinvolti.

Ciò è coerente con la nuova disciplina introdotta dall'articolo 9 del decreto-legge in esame che, si rammenta, ha provveduto direttamente all'individuazione dei territori interessati dalla sperimentazione, inizialmente demandata ai regolamenti attuativi.

L'emendamento non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame apportano alcune modifiche al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che tratta della definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato. Le modifiche incidono sulle modalità di ripartizione del Fondo per l'implementazione dei progetti di vita e sopprimono, dai regolamenti attuativi, la potestà di individuare i territori nei quali effettuare la sperimentazione, posto che tale individuazione è già stata effettuata in via legislativa dall'articolo 9 del decreto-legge in esame.

Ciò premesso non si hanno osservazioni da formulare considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni e tenuto conto che il Fondo opera nel limite delle disponibilità.

ARTICOLO AGGIUNTIVO 9.01

Incremento del fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità e trasporto scolastico per gli studenti con disabilità

Le norme, introdotte nel corso dell'esame in Commissione VII, incrementano il fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità⁴, di 14,46 milioni di euro per l'anno 2024, di 213.462.224 euro per l'anno 2025, di 158.427.884 euro per l'anno 2026 e di 108.427.884 euro annui a decorrere dal 2027 (comma 1), aggiungendo tra le finalità del fondo il finanziamento e potenziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia delle scuole secondarie di secondo grado. Viene inoltre stabilito che l'utilizzo

⁴ Di cui all'articolo 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023.

del Fondo per la finalità introdotta è disposto a decorrere dal 2025 tenendo conto, fino alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto in favore degli studenti con disabilità, approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (comma 2).

Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: a) quanto a 14,46 milioni di euro nell'anno 2024, mediante riduzione del Fondo per la formazione integrata dei soggetti coinvolti nella valutazione di base nonché dei soggetti coinvolti nella valutazione multidimensionale e nell'elaborazione del progetto di vita (di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62) b) quanto a 213.462.224 euro nell'anno 2025, 158.427.884 euro nell'anno 2026 e 108.427.884 euro annui a decorrere dal 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ossia il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità (comma 3).

L'emendamento non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame incrementano il fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di 14,46 milioni di euro per il 2024, di 213.462.224 euro per il 2025, di 158.427.884 euro per il 2026 e di 108.427.884 euro annui a decorrere dal 2027 e inseriscono, tra le finalità del fondo, quella di finanziare il trasporto scolastico degli studenti con disabilità (comma 1). L'utilizzo del Fondo è disposto a decorrere dal 2025 tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard rilevanti, fino alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (comma 2). In proposito, non hanno osservazioni da formulare posto che l'onere di cui al comma 1 è limitato all'entità dello stanziamento disposto e che il comma 2 si limita a modificare la disciplina del riparto delle risorse del Fondo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che le lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo aggiuntivo 9.01 provvedono agli oneri derivanti dal rifinanziamento del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità⁵, disposto dal comma 1, nella misura di 14,46

⁵ Si ricorda che tale Fondo, iscritto sul capitolo 1431 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato

milioni di euro per l'anno 2024, di 213.462.224 euro per l'anno 2025, di 158.427.884 euro per l'anno 2026 e di 108.427.884 euro annui a decorrere dall'anno 2027, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 14.460.000 euro per l'anno 2024, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2024;
- quanto a 213.462.224 euro per l'anno 2025, a 158.427.884 euro per l'anno 2026 e a 108.427.884 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge n. 234 del 2021.

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, si fa presente che oggetto di riduzione è il Fondo istituito dalla norma ivi richiamata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025. Si ricorda che tale Fondo è destinato all'attuazione delle misure di formazione dei soggetti coinvolti nella predisposizione, organizzazione e attuazione dei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di redazione dei progetti di vita delle persone con disabilità, di cui ai Capi II e III dello stesso decreto legislativo n. 62 del 2024, previa adozione di un apposito regolamento, cui è altresì demandata la definizione delle iniziative formative di carattere nazionale congiunte e dei trasferimenti di risorse alle regioni per la formazione di carattere territoriale.

In proposito, si segnala che il comma 7 dell'articolo 9 del testo originario del presente decreto-legge ha già disposto, per l'anno 2024, una riduzione pari a 5,54 milioni di euro per l'anno 2024 del citato Fondo e che pertanto, per effetto dell'ulteriore riduzione prevista dalla disposizione in commento, la dotazione iniziale del Fondo stesso per l'anno 2024 risulterebbe integralmente utilizzata. Alla luce di tale circostanza, appare necessario acquisire dal Governo una conferma in ordine al fatto che nell'anno 2024 non sussistano esigenze di finanziamento

istituito dall'articolo 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023, con una dotazione di euro 552.177.454 per l'anno 2024 e di euro 231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025.

delle misure di formazione previste dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 62 del 2024 che eccedano quelle già finanziate dall'articolo 9 del decreto in esame.

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, si fa presente che il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità⁶, iscritto sul capitolo 3088 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione, nell'ambito del vigente bilancio dello Stato per il triennio 2024-2026, pari a 29.630.031 euro per l'anno 2024, a 350 milioni di euro per l'anno 2025 e a 435 milioni di euro per l'anno 2026. Al riguardo, si ricorda che il predetto Fondo è finalizzato ad assicurare l'attuazione di interventi legislativi in materia di disabilità volti al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità.

A tale proposito, si segnala che il Fondo è stato oggetto di riduzione al fine di provvedere agli oneri derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega in materia di disabilità di cui alla legge n. 227 del 2021. Si segnala, in particolare, che il Fondo è stato ridotto:

- in misura pari ad euro 1.683.000 per l'anno 2025 e ad euro 3.202.000 annui a decorrere dall'anno 2026, dall'articolo 7 del decreto n. 20 del 2024, recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità;
- in misura pari a 29.630.031 euro per l'anno 2024, a 134.854.776 euro per l'anno 2025, e a 273.370.116 euro annui a decorrere dall'anno 2026 dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 62 del 2024, recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

Ciò posto, si rileva che la riduzione del Fondo prevista dalla disposizione in esame, alla luce degli utilizzi già previsti dai provvedimenti attuativi della delega di cui alla legge n. 227 del 2021, ne determina, quantomeno con riferimento al triennio 2024-2026, l'integrale definanziamento. Appare, pertanto, necessario acquisire una conferma da parte del Governo in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo anche per gli anni successivi al 2026 e all'assenza di ulteriori interventi legislativi da finanziare a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo.

⁶ Per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 178, della legge n. 234 del 2021, tale Fondo ha sostituito nella denominazione il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 1, comma 330, della legge n. 160 del 2019, con una dotazione iniziale pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

ARTICOLO 10, commi da 3-bis a 3-quater (Em. 10.4 N.F.)

Disposizioni in materia di assegnazione del personale scolastico amministrativo, tecnico e ausiliario in posizione di comando

La norma, introdotta dalla Commissione di merito, prevede che per l'anno scolastico 2024/2025, l'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione possa avvalersi, mediante l'istituto del comando, di un contingente di 242 unità di collaboratori scolastici e di 721 assistenti amministrativi e tecnici, da accantonare provvisoriamente, in misura corrispondente e senza sostituzione, nell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Sui posti accantonati di cui al primo periodo non possono essere conferite supplenze⁷ (comma 3-bis). Viene demandato all'adozione di un decreto ministeriale la ripartizione del suddetto contingente tra gli uffici scolastici regionali, che provvedono mediante procedura selettiva, a individuare le unità di ruolo presso le istituzioni scolastiche comprese nel territorio regionale di competenza da assegnare alle proprie strutture (comma 3-ter). Le assegnazioni sono effettuate con decorrenza dal 1° settembre 2024 e comportano il collocamento in posizione di comando del personale interessato. Il servizio prestato durante il predetto periodo è equiparato a tutti gli effetti, giuridici ed economici, al servizio di ruolo presso le istituzioni scolastiche. Al termine del periodo di assegnazione il personale rientra in servizio nella sede di propria titolarità. Qualora il periodo di collocamento in posizione di comando ecceda, senza soluzione di continuità, il quinquennio, con conseguente perdita della sede di titolarità, al termine del periodo di assegnazione il personale rientra in servizio presso una delle istituzioni scolastiche della regione, con priorità di scelta secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità (comma 3-quater).

L'emendamento, approvato dalla Commissione di merito, che ha introdotto la disposizione in esame non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta dalla Commissione di merito, prevede che per l'anno scolastico 2024/2025, l'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione possa avvalersi, mediante comando, di un contingente di 242 unità di collaboratori scolastici e di 721 assistenti amministrativi e tecnici, da accantonare provvisoriamente, in misura corrispondente e senza sostituzione, nell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e per i quali non possono essere

⁷ Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 124 del 1999.

conferite supplenze (comma 3-*bis*). Il servizio prestato durante il periodo di comando è equiparato a tutti gli effetti, giuridici ed economici, al servizio di ruolo presso le istituzioni scolastiche e al termine del periodo di assegnazione il personale interessato rientra in servizio nella sede di propria titolarità o in una delle istituzioni scolastiche della regione, con priorità di scelta secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità (comma 3-*quater*). Al riguardo, pur considerata la facoltatività della disposizione e la prevista sostanziale indisponibilità dei posti di originaria assegnazione del personale interessato, di cui viene espressamente esclusa la copertura anche tramite supplenze, appare opportuno acquisire una valutazione del Governo circa gli eventuali effetti di onerosità indiretta derivanti dalla possibile incidenza della disposizione sugli assetti organici come definiti a normativa vigente e sulla correlata efficienza e operatività delle strutture dell'amministrazione dell'istruzione.

ARTICOLO 12, comma 1-*bis* (Em. 12.5)

Inserimento in ruolo dei dirigenti scolastici – modifiche all'articolo 5 del decreto legge n. 198 del 2022

Le norme modificano l'articolo 5 del decreto-legge n. 198 del 2011, inserendo il comma 11-*septies*.1, in materia di inserimento in ruolo dei dirigenti scolastici. In particolare, si prevede che, esclusivamente per l'anno scolastico 2024-2025 e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 19-*quater* del decreto-legge n. 4 del 2022 modificato dal presente provvedimento (si rimanda alla scheda riferita all'articolo 12 del testo iniziale del decreto-legge in esame), nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario indetto con decreto del direttore generale 18 dicembre 2023, n. 2788, non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, alle stesse si provvede attingendo dalla graduatoria di cui al comma 11-*quinquies* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 198 del 2011, in deroga alle percentuali di cui al comma 11-*septies* del medesimo decreto.

Si rammenta che il comma 11-*quinquies* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 198 del 2011 prevede che la graduatoria del concorso del 2017 sia valida fino all'anno scolastico 2025/2026 mentre il comma 11-*septies* dispone che è possibile attingere fino al 40 per cento dei posti per le immissioni in ruolo annualmente assegnabili dalla graduatoria di cui al comma 11-*quinquies*.

Infine, per gli anni scolastici successivi, ai fini delle immissioni in ruolo, i posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate come sopra descritto sono reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario del 2023, a valere sul contingente

delle disponibilità per le immissioni in ruolo da effettuare attingendo alla medesima graduatoria del citato comma 11-*quinquies*.

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme aggiungono il comma 11-*septies*.1 all'articolo 5 del decreto-legge n. 198 del 2011, in materia di inserimento in ruolo dei dirigenti scolastici. In particolare, si dispone, limitatamente all'anno scolastico 2024-2025, che nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario indetto con decreto direttore generale 18 dicembre 2023, n. 2788, non si siano concluse in tempo utile si possa attingere dalla graduatoria di cui al comma 11-*quinquies* del decreto-legge n. 198 del 2011⁸. A tal fine, è, inoltre, prevista, per gli anni successivi, una rimodulazione tra i posti utilizzati secondo quanto sopra disposto e quelli da destinare al concorso ordinario indetto con decreto direttore generale 18 dicembre 2023, n. 2788. Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che le disposizioni in esame non incidono sulle facoltà assunzionali delle istituzioni scolastiche ma sui criteri di immissione in ruolo a parità delle stesse.

ARTICOLO 14 (Em. 14.3)

Durata del servizio all'estero del personale della scuola

Le norme, introdotte nel corso dell'esame in Commissione VII, apportano ulteriori modifiche, oltre a quelle disposte dal testo originario dell'articolo, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 che disciplina la scuola italiana all'estero. Le modifiche introdotte in Commissione riguardano gli articoli 19 e 21 del citato decreto legislativo e, fra l'altro, prevedono che:

- le graduatorie del personale selezionato per prestare servizio nelle scuole all'estero sono formate ogni nove anni invece di sei;
- il servizio all'estero non debba necessariamente svolgersi in due periodi ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale bensì in un periodo complessivo di 12 anni scolastici, suddiviso in due periodi, anche di diversa durata, separati da almeno tre anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale.

⁸ In deroga alle percentuali di cui al comma 11-*septies* del medesimo decreto

Ulteriori modifiche consentono, al verificarsi di determinate condizioni, la permanenza all'estero per un unico periodo di durata di nove anni.

L'emendamento non è corredato né di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme articolano in modo diverso i periodi durante i quali al personale docente è consentito di prestare servizio all'estero senza incidere né sulla durata massima del servizio all'estero né sul numero delle unità destinato a tale incarico.

Constatato, pertanto, il carattere ordinamentale delle disposizioni, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO AGGIUNTIVO 14.02 (N.F.)

Incremento risorse per la corresponsione del lavoro straordinario del personale scolastico

La norma, introdotta dalla Commissione di merito, tra l'altro prevede, al comma 6, che al fine di garantire un ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e di accelerare le procedure di reclutamento del personale docente, per l'anno 2024 lo stanziamento ordinario per il pagamento del lavoro straordinario del personale del comparto funzioni centrali del Ministero dell'istruzione è incrementato della somma di euro 279.000 lordo Stato, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 (comma 6)

L'emendamento che ha introdotto disposizione non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame incrementa di euro 279.000 (lordo Stato) per il 2024 lo stanziamento ordinario per il pagamento del lavoro straordinario del personale del comparto funzioni centrali del Ministero dell'istruzione. Al riguardo non si formulano osservazioni essendo l'onere recato dalla disposizione configurato come limite massimo di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6 dell'articolo 14.02 (*nuova formulazione*) provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 279.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006.

Al riguardo, si osserva in via preliminare che l'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, nell'istituire il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, ha altresì disposto che nello stesso confluissero: gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione denominate «Strutture scolastiche» e «Interventi integrativi disabili»; gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità «Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio», le risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, istituito dall'articolo 1 della legge n. 440 del 1997; quota parte, pari a 15,7 milioni di euro, dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di interventi finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 2003; infine, l'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1, comma 634, della sopracitata legge n. 296 del 2006, relativa al finanziamento degli interventi previsti dai commi da 622 a 633 dell'articolo 1 della medesima legge.

Il Fondo risulta attualmente iscritto sui distinti capitoli 1194, 1195, 1196, 1204 e 2394 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, che fanno riferimento ai diversi cicli di istruzione, ciascuno dei quali reca le occorrenti disponibilità, secondo quanto risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato.

Ciò premesso, pur rilevando la limitata entità della riduzione del Fondo in questione, appare comunque opportuno che il Governo assicuri che la medesima riduzione non sia suscettibile di pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente, fornendo altresì indicazioni in ordine alle variazioni da apportare, ai sensi della disposizione in esame, a ciascuno degli stanziamenti sopra richiamati.

ARTICOLO AGGIUNTIVO 14.04 (N.F.)

Misure urgenti in materia di *welfare* studentesco

Le norme, introdotte nel corso dell'esame in Commissione VII, dispongono l'adeguamento al tasso di inflazione programmata dei tetti di spesa relativi all'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado: la determinazione dei tetti di spesa, ai sensi dell'articolo 15 comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, resta definita da un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (comma 1). Le norme inoltre aumentano di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 l'autorizzazione di spesa relativa alla fornitura gratuita dei libri di testo di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che a legislazione vigente ammonta a 103 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito (comma 2).

L'emendamento non è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame intervengono sul decreto ministeriale cui, a legislazione vigente, è demandata l'individuazione dei tetti di spesa per la dotazione libraria annuale della scuola secondaria di I e II grado, disponendo che detto decreto tenga conto dell'adeguamento al tasso di inflazione programmata (comma 1). Esse inoltre aumentano di 3 milioni annui dal 2025 l'autorizzazione di spesa relativa alla fornitura gratuita dei libri di testo (comma 2).

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 448 del 1998 detta autorizzazione di spesa opera nel limite delle disponibilità, demandando a decreti attuativi l'individuazione delle categorie di aventi diritto.

In proposito, per quanto riguarda il comma 1, pur considerando che il decreto di fissazione dei tetti di spesa librari può già a legislazione vigente tenere conto dell'inflazione, si evidenzia che la disposizione ora introdotta ha l'effetto di rendere tale adeguamento obbligatorio; inoltre, pur considerando che la spesa libraria è, in linea generale, a carico degli studenti e delle famiglie, considerato che l'emendamento non è corredato di relazione tecnica, andrebbe comunque acquisita una conferma che dall'adeguamento del tetto di spesa libraria al tasso di

inflazione programmata non conseguano effetti finanziari non previsti a legislazione vigente legati ad eventuali benefici posti a carico della finanza pubblica e non configurati come limiti di spesa.

Per quanto riguarda il comma 2, non si hanno osservazioni da formulare considerato che il fondo che viene incrementato opera comunque nel limite delle sue disponibilità.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 2 dell'articolo aggiuntivo 14.04 (*nuova formulazione*) provvede agli oneri derivanti dalla novella da esso recata, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando l'ulteriore riduzione disposta, per il medesimo ambito temporale, dal comma 1 dell'articolo aggiuntivo 14.019.

ARTICOLO AGGIUNTIVO 14.019

Incremento di tre posizioni dirigenziali generali presso il Ministero dell'istruzione

La norma, introdotta dalla Commissione di merito, incrementa la dotazione organica del Ministero dell'istruzione di tre posizioni dirigenziali di livello generale, da assegnare agli uffici scolastici regionali per la Basilicata, l'Umbria e il Molise. Ai relativi oneri, pari a 149.415 euro per il 2024 e a 896.486 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'istruzione (comma 1).

L'emendamento che ha introdotto disposizione non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame incrementa la dotazione organica del Ministero dell'istruzione di tre posizioni dirigenziali generali, da assegnare agli uffici scolastici regionali di Basilicata, Umbria e Molise. I relativi oneri sono quantificati in misura paria a 149.415 euro per il 2024 e a 896.486 euro annui a

decorrenza dal 2025. Al riguardo, pur considerato che gli oneri recati dalla disposizione appaiono nel complesso verificabili alla luce di quanto desumibile dal Conto annuale, si rileva comunque l'opportunità di acquisire i dati sottostanti la stima degli stessi, in linea peraltro, con quanto a riguardo prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 1 dell'articolo aggiuntivo 14.019 prevede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 149.415 euro per l'anno 2024 e a 896.486 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando l'ulteriore riduzione disposta, per il medesimo ambito temporale, dal comma 2 dell'articolo aggiuntivo 14.04 (*nuova formulazione*).

ARTICOLO 15, commi da 1-bis a 1-quinquies (Em. 15.4 N.F.)

Chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia dei ricercatori a tempo indeterminato

Le norme, introdotte nel corso dell'esame in Commissione VII, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, autorizzano le università statali, entro il 31 dicembre 2025, a bandire procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024. Le procedure devono riguardare, per almeno il 50 per cento dei posti, chiamate di ricercatori che siano già in servizio nell'università procedente e per non più del 50 per cento dei posti, in chiamate ad esito di procedure selettive ordinarie, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 24, comma 6, e 18 della legge n. 240 del 2010 (comma 1-bis).

Alla copertura dei relativi oneri, pari a euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse non utilizzate dalle università per i piani straordinari di reclutamento conclusi (*sic*):

- quanto a euro 175.875, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 633, della legge n. 205 del 2017;

- quanto a euro 1.384.100, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge n. 145 del 2018;
- quanto a euro 1.963.700, a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 5-septies, lettere a) e b), del decreto-legge n. 162 del 2019;
- quanto a euro 1.458.695, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 524, della legge n. 178 del 2020;
- quanto a euro 3.121.524, a valere sulle risorse di cui all'articolo 238 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Si tratta di norme di rifinanziamento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993.

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università statali (comma 1-ter).

Le risorse di cui al comma 1-ter, eventualmente non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 1-bis entro i termini ivi previsti, sono attribuite con decreto ministeriale per cofinanziare eventuali maggiori oneri stipendiali del personale docente delle università. Il medesimo decreto individua i soggetti destinatari e le modalità di riparto delle risorse e stabilisce i criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università (comma 1-quater).

Le risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge n. 234 del 2021, già assegnate alle università con i decreti del Ministro dell'università e della ricerca n. 445 del 6 maggio 2022, e n. 795 del 26 giugno 2023 e non utilizzate dalle stesse università per il reclutamento del personale docente e non docente nei termini indicati dai medesimi provvedimenti, possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri stipendiali del personale docente e non docente derivanti dall'applicazione del presente articolo.

Si rammenta che la lettera a) sopra citata ha disposto un rifinanziamento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nella misura di 75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024, 690 milioni di euro per l'anno 2025 e 740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 destinati all'assunzione di professori universitari, di ricercatori "di lettera b" e di personale tecnico-amministrativo delle università, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, al fine di favorire il graduale raggiungimento degli standard europei in ordine al rapporto tra il numero dei docenti e del personale tecnico-amministrativo delle università e quello degli studenti.

Le ulteriori risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge n. 234 del 2021, stanziata a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2025 e 2026, sono assegnate alle università statali con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca recante i criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università, a cofinanziamento dei maggiori oneri stipendiali del personale docente e non docente delle università (1-quinquies).

L'emendamento non è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame autorizzano le università statali, entro il 31 dicembre 2025, a bandire procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024. Alla copertura dei relativi oneri, pari a euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse non utilizzate dalle università per i piani straordinari di reclutamento conclusi, a valere su una serie di rifinanziamenti del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università.

In particolare, alla copertura si provvede:

- quanto a euro 175.875, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 633, della legge n. 205 del 2017;
- quanto a euro 1.384.100, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge n. 145 del 2018;
- quanto a euro 1.963.700, a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 5-*septies*, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge n. 162 del 2019;
- quanto a euro 1.458.695, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 524, della legge n. 178 del 2020;
- quanto a euro 3.121.524, a valere sulle risorse di cui all'articolo 238 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Al riguardo, si prende atto che le chiamate in ruolo sono circoscritte nell'ambito di un limite di spesa e, in proposito, non vi sono osservazioni da formulare. Riguardo alle modalità di copertura, a valere sulle risorse non utilizzate dalle università per i piani straordinari di reclutamento conclusi, stante l'assenza di RT, appare necessario acquisire conferma dal Governo circa la disponibilità delle risorse in questione.

Le disposizioni prevedono altresì che le risorse, eventualmente non utilizzate dalle università statali per le finalità in commento, siano attribuite con decreto ministeriale per cofinanziare eventuali maggiori oneri stipendiali del personale docente delle università. Analogamente, le risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera *a*), della legge n. 234 del 2021 (si tratta di un rifinanziamento del FFO per finalità assunzionali), già assegnate alle università⁹ e non

⁹ Con i decreti del Ministro dell'università e della ricerca n. 445 del 6 maggio 2022, e n. 795 del 26 giugno 2023.

utilizzate, possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri stipendiali del personale docente e non docente derivanti dall'applicazione del presente articolo. Le ulteriori risorse di cui alla medesima disposizione, stanziata a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2025 e 2026, sono assegnate alle università statali¹⁰, a cofinanziamento dei maggiori oneri stipendiali del personale docente e non docente delle università.

Al riguardo, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo che le risorse eventualmente non utilizzate siano destinate al finanziamento di eventuali maggiori oneri stipendiali del personale docente delle università nelle annualità a cui le risorse si riferiscono, nel rispetto del principio di annualità del bilancio, in modo da escludere ulteriori effetti onerosi in ciascun anno, rispetto a quanto già previsto nei saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO AGGIUNTIVO 15.03 (N.F.)

Misure urgenti per il sostegno agli studenti universitari con disabilità gravissima

Le norme, introdotte nel corso dell'esame in Commissione VII, istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla corresponsione, da parte degli organismi regionali per il diritto allo studio, di un assegno di cura forfettario a sostegno delle spese per personale qualificato che assista durante le lezioni gli studenti con disabilità gravissima¹¹, iscritti a corsi di laurea erogati con modalità convenzionale o mista presso le università statali e non statali legalmente riconosciute (comma 1).

Per l'individuazione dei soggetti interessati, la norma rinvia all'articolo 3, comma 2, lettere *b)*, *d)* e *f)*, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016: detto decreto (che ha disposto il riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze per l'anno 2016), ha individuato, all'articolo 3, più categorie di persone in condizione di disabilità gravissima. La platea di beneficiari individuata dalla norma ora in esame include quindi:

- persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7) [lett *b*]);
- persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B [lett *d*]);

¹⁰ Con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca recante i criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università.

¹¹.

- persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore [lett f]).

La norma demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca la disciplina di modalità e criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 in favore degli organismi per il diritto allo studio competenti (comma 2).

Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del «Fondo speciale» del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca (comma 3).

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame istituiscono un fondo, con dotazione di 1,5 milioni per il 2024, per finanziare un assegno di cura forfettario a sostegno delle spese per il personale che assista studenti con disabilità gravissima durante le lezioni universitarie e demanda a un decreto ministeriale la definizione di modalità e criteri di erogazione dell'assegno. Ciò premesso, considerato che lo stanziamento destinato agli organismi regionali per il diritto allo studio nell'anno 2024, sarà utilizzato dai soggetti beneficiari anche nell'anno 2025, posto che la misura si riferisce all'anno accademico 2024-2025, appare necessario computare maggiori oneri, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, anche nell'anno 2025.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo aggiuntivo 15.03 (*nuova formulazione*) provvede agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca. Al riguardo non si formulano osservazioni, giacché il

citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando l'ulteriore riduzione disposta dal comma 1 dell'articolo aggiuntivo 16.01 (*nuova formulazione*).

ARTICOLO AGGIUNTIVO 16.01 (N.F.)

Misure urgenti a sostegno degli studenti universitari fuorisede

Normativa vigente: L'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato. L'articolo 1, comma 580 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 rfinanzia tale Fondo per 4 milioni di euro per l'anno 2023 e per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Le norme, introdotte nel corso dell'esame in Commissione VII, incrementano di 10,3 milioni di euro la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinato a finanziare misure di sostegno delle spese abitative degli studenti fuori sede. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

L'emendamento non è corredato né di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame incrementano di 10,3 milioni di euro la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinato a finanziare misure di sostegno delle spese abitative degli studenti fuori sede.

In proposito, considerato che l'onere è limitato all'ammontare dello stanziamento previsto, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo aggiuntivo 16.01 (*nuova formulazione*) provvede agli oneri derivanti dalla medesima disposizione, pari a 10,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca. Al riguardo non si formulano osservazioni, poiché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando l'ulteriore riduzione disposta dal comma 3 dell'articolo aggiuntivo 15.03 (*nuova formulazione*).

ARTICOLO AGGIUNTIVO 16.07 (N.F.)

Fondo per il credito ai giovani

Normativa vigente L'articolo 15, comma 6, del decreto-legge n. 81 del 2007 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato Fondo per il credito ai giovani per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito dei giovani di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.

Le norme novellano l'articolo 15, comma 6, del decreto-legge n. 81 del 2007, prevedendo che gli impegni assunti dal Fondo per il credito ai giovani, in relazione alle risorse disponibili a legislazione vigente, con il rilascio di garanzie finanziarie siano assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. Il gestore (ossia la Consap) svolge anche per conto dell'amministrazione titolare del Fondo le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi o agli stessi garantiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non sono ammesse azioni dirette di escussione della garanzia nei confronti né dell'amministrazione titolare del Fondo né del Ministero dell'economia e delle finanze, per la garanzia di ultima istanza. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici o privati ovvero con l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti (quale istituto nazionale di promozione), fermo restando che la garanzia del Fondo non può essere superiore al settanta per cento dell'importo finanziato.

Il citato istituto nazionale di promozione può intervenire mediante il versamento di contributi a valere su risorse proprie e può altresì rilasciare garanzie a favore del Fondo anche a valere su risorse europee.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame novellano l'articolo 15, comma 6, del decreto-legge n. 81 del 2007, prevedendo che gli impegni assunti dal Fondo per il credito ai giovani, in relazione alle risorse disponibili a legislazione vigente, con il rilascio di garanzie finanziarie siano assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. Il gestore (ossia la Consap) svolge anche per conto dell'amministrazione titolare del Fondo le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi o agli stessi garantiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici o privati ovvero con l'intervento della Cassa Depositi e Prestiti, fermo restando che la garanzia del Fondo non può essere superiore al settanta per cento dell'importo finanziato.

La Cassa può intervenire mediante il versamento di contributi a valere su risorse proprie e può altresì rilasciare garanzie a favore del Fondo anche a valere su risorse europee.

Alla disposizione non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento all'assistenza da parte dello Stato della garanzia di ultima istanza, andrebbero acquisiti elementi di valutazione idonei a confermare che il riconoscimento della garanzia non comporti, sui saldi, effetti apprezzabilmente diversi da quelli già previsti a legislazione vigente.

Si rammenta, comunque, che in analoghi recenti casi in cui è stata disposta la garanzia di ultima istanza dello Stato non sono stati ascritti effetti sui saldi: al comma 490 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2022 (Fondo italiano per il clima); all'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Patrimonio destinato); all'articolo 23 del decreto-legge n. 4 del 2019 (anticipo del TFS); al comma 175 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017 (anticipo pensionistico "APE").

Non si hanno invece osservazioni da formulare in merito alle restanti disposizioni.